

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

22° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1984

Presidenza del Vice Presidente PASTORINO

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata» (891), d'iniziativa dei deputati Baracetti ed altri; Cristofori; Perrone ed altri; Amodeo e Ferrari Marte; Carlotto ed altri; Lobianco ed altri; approvato dalla Camera dei deputati

«Unificazione della durata della ferma di leva» (73), d'iniziativa del senatore Signori ed altri senatori;

«Integrazioni all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, riguardante le norme per il servizio di leva» (325), d'iniziativa del senatore Jervolino Russo ed altri senatori

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 10, 11 e <i>passim</i>
BOLDRINI (PCI)	9
BOZZELLO VEROLE (PSI)	10
BUTINI (DC), relatore alla Commissione	2, 12
FALLUCCHI (DC)	10, 11
FINESTRA (MSI-DN)	10, 11
GIACCHÈ (PCI)	10
MILANI Eliseo (Sin. Ind.)	10

Disegni di legge in sede deliberante

«Reversibilità degli assegni alle decorazioni al valor militare» (820), d'iniziativa del senatore Fallucchi ed altri senatori

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	12
FALLUCCHI (DC), relatore alla Commissione .	12

I lavori hanno inizio alle ore 10,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata» (891), d'iniziativa dei deputati Baraccetti ed altri; Cristofori; Perrone ed altri; Amodeo e Ferrari Marte; Carlotto ed altri; Lobianco ed altri; approvato dalla Camera dei deputati;

«Unificazione della durata della ferma di leva» (73), d'iniziativa del senatore Signori ed altri senatori;

«Integrazioni all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, riguardante le norme per il servizio di leva» (325), d'iniziativa del senatore Jervolino Russo ed altri senatori

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata», d'iniziativa dei deputati Baraccetti, Angelino Vito, Cerquetti, Pierino, Zanini, Corvisieri, Fagni, Gatti, Martellotti, Minucci, Palmieri, Guerrini e Spataro; Cristofori; Perrone, Caccia e Stegagnini; Amodeo e Ferrari Marte; Carlotto, Balzardi, Bambi, Rabino, Ricciuti, Rinaldi e Zoppi; Lobianco, Carlotto, Andreoni, Balzardi, Bambi, Bruni, Campagnoli, Citaristi, Contu, Cristofori, Ferrari Silvestro, Lattanzio, Micheli, Pellizzari, Rabino, Ricciuti, Rinaldi, Urso, Zambon, Zarro e Zuech, già approvato dalla Camera dei deputati; «Unificazione della durata della ferma di leva», d'iniziativa dei senatori Signori, Barsacchi, Bozzello Verole, Segreto, Scevarolli, Buffoni e Greco; «Integrazioni all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, riguardante le norme per il servizio di leva», d'iniziativa dei senatori Jervolino Russo, Bompiani, Triglia, Codazzi, D'Agostini, Nepi, D'Amelio, Della Porta, Saporito, De Cinque, Foschi e Fontana.

Prego il relatore, senatore Butini, di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, giungono all'esame della Commissione Difesa del Senato della Repubblica tre disegni di legge relativi al servizio militare di leva:

l'atto Senato n. 891 «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata» è la proposta che introduce modificazioni nel servizio militare di leva ed ha già ottenuto l'approvazione della Camera dei deputati il 18 luglio 1984, in sede di 7^a Commissione permanente;

l'atto Senato n. 73, d'iniziativa del senatore Signori ed altri, detta norme sulla durata della ferma di leva proponendone l'unificazione nelle tre Forze armate e si propone di incentivare l'accesso di giovani

laureati e diplomati alle Forze armate, concorrendo così a risolvere, come scrivono i proponenti, «un problema sociale e tecnico-militare»;

l'atto Senato n. 325, d'iniziativa della senatrice Jervolino Russo ed altri, propone una integrazione dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, per riconoscere, fra le condizioni che danno titolo a conseguire la dispensa della ferma di leva, quella dei nuclei familiari nel cui ambito si trovi un handicappato o un invalido grave.

Si presentano così i temi propri per un verso del dibattito e per l'altro della regolamentazione del servizio militare di leva, un istituto del nostro ordinamento che coinvolge interessi, obblighi e ideali; investe tutto il paese, sensibilizza le famiglie e chiama in causa le nuove generazioni. L'esame dei disegni di legge relativi al servizio militare di leva è sede ed occasione per sviluppare argomenti, proporre analisi e sostenere tesi di grande rilevanza etico-filosofica e non solo tecnico-giuridica. C'è, d'altro canto, un'influenza che la scienza e la tecnologia esercitano sulla conoscenza e sulla morale. Esse sono, per altro, la scienza e la tecnologia, conoscenza ed applicazione, cioè mutamenti di condizioni e di relazioni.

A questi mutamenti sono soggette le Forze armate, in qualche circostanza esse prima di ogni altro settore della vita civile. Dire che un aereo come il «Tornado» costa, tutto considerato, quasi cinquanta miliardi; che un carro «Leopard» costa più di un miliardo; non è dire una cosa ovvia a livello delle capacità tecnologiche, e basta. Significa porre il problema delle relazioni fra un mezzo ed il fine; fra un settore della società e tutte le società; fra il mezzo ed il suo uso ed il suo controllo.

Evitare che un sonarista della Marina possa scambiare un banco di sardine per un sommergibile (o viceversa) è un argomento della polemica, ma avvia alla considerazione di problemi di addestramento che sono «tecnici» per la loro natura e «politici» per le relazioni che possono concorrere a stabilire in un dato momento.

Così il problema della professionalità che si pone, o si pone di nuovo, nel vasto campo del lavoro, si specifica e si precisa anche per le Forze armate. Alla questione teoretica della natura di esse si può rispondere chiedendone semplicemente l'abolizione, ovvero la esclusiva professionalizzazione o, infine, una efficienza che risponda ad una consapevole considerazione della realtà, nel rispetto delle tradizioni etiche, delle motivazioni culturali e degli interessi politici d'una comunità nazionale.

L'argomento si presta a valutazioni complesse che non possono trascurare il sentimento popolare, la collocazione del servizio militare in un sistema di valori (e non è questo un richiamo retorico più di quanto non lo sia la Costituzione ed ogni nobiltà di sentire), l'apprezzamento di un sistema dato di relazioni internazionali la coscienza di sé di un popolo, la concezione individuale della vita, la soddisfazione delle esigenze di vita e di benessere.

Gli onorevoli colleghi sono più di me consapevoli di questa complessità di fondo. Il relatore ha voluto semplicemente assicurare che non la ignora mentre si appresta a riferire su provvedimenti specifici e determinati.

Il disegno di legge n. 891 si suddivide in cinque titoli e 49 articoli.

L'obbligo di leva, di cui al comma secondo dell'articolo 52 della Costituzione, funzionale alla difesa della patria, sacro dovere del cittadino, acquista finalità più estese quali il concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni o il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità.

La patria che deve essere difesa non è solo minacciata dall'aggressore esterno ma da ogni attentato al suo ordinamento di libertà e da ogni attacco alla integrità del suo territorio, foss'anche per cause naturali.

La difesa della patria motiva l'obbligo di leva e l'attività di servizio della amministrazione della Difesa che impegna capacità professionale, risorse dell'intelligenza e della cultura, spirito di cooperazione ed iniziativa dei militari di leva.

C'è una valorizzazione soggettiva dei militari di leva ispirata ai connotati generali attribuibili alla società contemporanea.

La durata della ferma è unificata a dodici mesi, comprensivi dell'addestramento e dell'attività operativa. Resta da precisare la sorte dell'impiego territoriale dei militari.

Per gli ufficiali di complemento la ferma di leva è di quindici mesi. Particolare attenzione viene riservata alle condizioni fisio-psicoattitudinali allo scopo di utilizzare nel modo migliore possibile gli arruolati, con procedure che meritano qualche approfondimento.

La ferma di leva può essere commutata in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, e quanti tra gli interessati saranno ammessi al prolungamento dovranno seguire dei corsi di qualificazione e di specializzazione organizzati dal Ministero della difesa.

Dopo che siano soddisfatte le esigenze numeriche delle tre Forze armate, saranno indicate le aliquote destinate alla ferma di leva nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo delle capitanerie di porto, nella Polizia di Stato, nel Corpo degli agenti di custodia, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sembrano opportuni approfondimenti in merito alle priorità di ripartizione ed alle procedure delle domande di ammissione.

Uno degli articoli più controversi del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 14 settembre 1964 «Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica» viene sostituito con qualche macchinosità che potrebbe obiettivamente ostacolare il raggiungimento del giusto obiettivo di fare chiarezza e, perchè no?, pulizia nel settore delle dispense.

Vengono evidenziate le difficoltà economiche e familiari, il minore indice di idoneità somatico-funzionale e/o psicoattitudinale, la statura non superiore a m. 1,55 (attualmente inferiore a m. 1,54). Sono richiamate le varie condizioni familiari che ammettono alla dispensa dal compiere la ferma di leva (ed è qui che si inserisce il disegno di legge n. 325, quale ricordata integrazione dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237). Si prende in considerazione lo stato del giovane che abbia una responsabilità diretta nella conduzione di azienda familiare o nel mantenimento della famiglia quale unico produttore di reddito e si prescrive la formale indicazione dei livelli di reddito e di altri elementi che configurano la perdita dei necessari mezzi di sussistenza, quale causa di riconoscimento dei titoli per la dispensa.

La tutela della minima integrità economica della famiglia e le particolari condizioni della sua composizione restano esigenze primarie sufficienti a motivare la dispensa dall'obbligo della leva.

Alle dispense concesse viene data una giusta pubblicità presso le sedi di distretto militare e dei comuni.

Questa pubblicità risponde ad una esigenza di controllo e di verifica che ci auguriamo possa condurre, più che al risanamento di zone limitate della amministrazione, alla rimozione di forme di ansietà e di condizionamento che dalle famiglie si allarga alla amministrazione ed agli stessi rappresentanti del popolo.

Proprio l'introduzione d'uno psichiatra e d'uno psicologo nel consiglio di leva consente di accertare, con l'obiettività possibile, quanto è imputabile allo stato del giovane interessato alla leva e quanto è riferibile al contesto sociale e familiare.

Gli studenti universitari continueranno a godere del benefico del ritardo, alla condizione di aver superato la metà degli esami previsti nei relativi piani di studio.

Sono chiarite alcune circostanze che interessano la dispensa di giovani con prole arruolati e le connesse licenze speciali. È prevista la emanazione di un Regolamento per l'arruolamento degli ufficiali di complemento delle tre Forze armate.

Le Forze armate definiscono i programmi di addestramento per conseguire i propri fini istituzionali e contribuiscono alle esigenze produttive e civili della Nazione elevando le capacità professionali dei giovani militari. A questo fine le forze armate comunicano ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e ai Presidenti delle Giunte regionali il piano dei corsi di formazione. Si potrebbe considerare l'obbligo di reciprocità d'informazione in tema di formazione professionale. È, questa, materia che può essere approfondita in occasione dell'esame degli articoli.

Ai militari alle armi vengono resi noti i corsi previsti per gli ammessi al prolungamento della ferma. Gli elenchi degli specialisti e degli aiuto specialisti in prossimità di congedo sono comunicati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed ai Presidenti delle Regioni di residenza dei militari.

Come già ricordato è consentito l'uso delle forze armate in caso di pubbliche calamità. Tale impiego riguarda il ripristino delle infrastrutture civili, la tutela del patrimonio artistico culturale e storico e dell'ambiente naturale. A questo fine l'amministrazione della Difesa stabilisce intese con le amministrazioni statali e regionali interessate.

I militari di leva, fatte salve le esigenze di servizio e fuori dell'orario relativo, sono facilitati a frequentare i corsi di formazione professionali organizzati dalle pubbliche amministrazioni. Andrà chiarito «chi» facilita i militari anche in connessione con la reciprocità di informazione di cui avanti si è fatto cenno.

Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare costituiscono un titolo preferenziale per l'accesso alle carriere delle pubbliche amministrazioni, con estensioni e facoltà che non evidenziano particolari necessità di illustrazione. Così anche per quanto riguarda le facoltà previste per i carabinieri ausiliari, la durata della ferma di leva e la conservazione del posto; l'abolizione del vincolo

d'assolvimento del servizio di leva, o dell'esenzione, per le assunzioni; le promozioni degli avieri e degli avieri scelti.

L'attenzione della pubblica opinione è stata richiamata sulle licenze, in particolare quelle di fine settimana. Si fissa un limite massimo di 40 giorni di licenza. Si prevedono le particolari esclusioni dal computo, il rimborso delle spese di viaggio, l'uso dei treni rapidi, le punizioni escludenti la licenza breve. Si tratta di superare con la licenza il disagio della destinazione di servizio lontano da casa e si stabilisce appunto una scala di facilitazioni secondo le distanze fra la sede di servizio ed il comune di residenza. Qualche approfondimento potrà essere riservato alle licenze di convalescenza ed alle degenze per cause non dipendenti dal servizio.

I militari di leva sono impiegati con vincolo d'attività: operative, logistiche, addestrative, benessere del personale militare, servizi generali di caserma. Sono vietati gli impieghi di militari in mansioni d'ufficio. Sulle mansioni ed impieghi cui sono stati adibiti i militari di leva il Ministro della difesa riferisce analiticamente al Parlamento ogni anno.

Le associazioni dei grandi invalidi di guerra o similari hanno mosso rilievi a questi vincoli di destinazione sollevando il problema dei poco più di 2.000 accompagnatori militari. Il problema merita l'attenzione degli onorevoli colleghi e mi auguro che in sede di esame degli articoli potremo, con avvedutezza e responsabilità, trovare una giusta soluzione.

È stato sostituito l'articolo 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382 «Norme di principio sulla disciplina militare» che riguarda le schede informative ai fini di discriminazione politica dei militari e l'ammissibilità dei militari alla conoscenza di informazioni e dati segreti o riservati.

Preme osservare che a quest'ultimo proposito resta la sostanza della disciplina vigente.

La «preparazione civica» è parte integrante della formazione del militare di leva. Essa si svolge presso comandi, reparti, enti delle Forze armate, secondo programmi fissati dal Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione.

I programmi ripetono quelli della educazione civica, integrati dalle nozioni che riguardano l'ordinamento delle Forze e le norme del diritto penale militare.

I membri delle Commissioni difesa delle due Camere possono assistere alle attività di «preparazione civica», previa comunicazione ai comandi interessati. Anche le autorità civili e i Presidenti delle associazioni combattentistiche e partigiane partecipano alle manifestazioni di «preparazione civica» ritenute più significative.

Particolare rilievo è riservato all'attività sportiva, anch'essa parte integrante della formazione del militare di leva.

Questo aspetto atletico-educativo e formativo merita tutta l'attenzione necessaria.

C'è, poi, da considerare la partecipazione alle attività sportive ed alle iniziative concordate con le varie associazioni e società.

Per i militari che invece risultino atleti di livello nazionale attraverso un riconoscimento ottenuto con la partecipazione di

rappresentanti del CONI sono previste particolari facilitazioni nelle assegnazioni e per le attività. Non esiste dubbio che l'attività sportiva sia una componente integrativa della formazione dei giovani e quindi dei giovani militari. È convinzione antica. Bisogna che essa sia opportunamente programmata nel quadro delle finalità istituzionali delle Forze armate, tenuta anche presente la durata del periodo della ferma, per non diventare attività alternativa o sostitutiva di quella istituzionale. Una certa convinzione diffusa sull'impiego del periodo di ferma di leva può giustificare qualche riflessione in proposito.

Il disegno di legge si preoccupa di assicurare un rapporto ordinato tra Forze armate e società civile. A questo fine prevede che le autorità militari concordino con Regioni, province e comuni i programmi e le iniziative previsti dall'articolo 19 della legge n. 382 del 1978 per l'attività sociale, ricreativa, assistenziale, culturale, con la partecipazione degli organi della rappresentanza militare.

Si prevede l'uso degli impianti civili da parte dei militari; le agevolazioni per i trasporti urbani ed i locali di spettacolo; la partecipazione dei militari ad incontri e dibattiti.

Sono anche previste le condizioni (quali le priorità militari, la agibilità, le assicurazioni, l'assistenza sanitaria), per l'uso da parte dei civili di impianti ginnico-sportivi militari.

Il disegno di legge detta norme sul trattamento economico con estensione di assegni, aumento dei sussidi, aggiornamenti triennali della paga netta giornaliera, misura dello stipendio annuo del sottotenente di complemento e gradi corrispondenti, di prima nomina o richiamato a domanda, e del sergente o gradi corrispondenti in ferma prolungata.

Il periodo di servizio militare di leva, quello in ferma prolungata e quello volontario sono validi a tutti gli effetti per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento pensionistico del settore pubblico (articolo 31).

Il servizio militare viene, anche per questa via, ad integrarsi nella continuità di vita del cittadino.

La base popolare dell'esercito, il suo carattere nazionale, la sua progressiva integrazione con le attività formative civiche e la sua auspicata sempre migliore preparazione professionale configurano un servizio che deve godere di quegli elementi non solo di sussistenza ma di dignità sociale quali sono il salario e la previdenza.

Il disegno di legge detta le norme sulla ferma di leva prolungata. Si prevede che i sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppo e comuni, in ferma di leva prolungata biennale o triennale siano 16.000 nell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), 5.000 nella Marina, 5.000 nell'Aeronautica.

Il Ministro della difesa ha facoltà di indire gli arruolamenti. Le condizioni per l'arruolamento prevedono la cittadinanza, lo stato civile e di famiglia, il titolo di studio, l'età, lo stato militare eventuale, le condanne, la buona condotta, le attitudini, gli eventuali consensi tutori, le assegnazioni, il rapporto con gli obblighi di leva, i gradi che si possono conseguire, le competenze per le promozioni, la commutazione della ferma biennale in ferma triennale, la nomina a sergente di complemento, la permanenza in servizio, il congedo di quanti non abbiano ottenuto la nomina.

Sono indotte integrazioni nei punteggi utilizzabili per i corsi di allievi sottufficiali e sono stabilite le riserve di posti per i militari in ferma di leva prolungata biennale o triennale, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo degli agenti di custodia, nel Corpo forestale dello Stato.

Sono precisate le condizioni per godere della riserva dei posti e per la loro attribuzione.

In materia di ammissioni alle Accademie militari si precisano le condizioni di precedenza di ufficiali, sottufficiali e militari in ferma di leva prolungata, ferme restando le riserve di cui alle norme vigenti, con specificazioni per l'ammissione al corso carabinieri dell'Accademia di Modena.

Sono fissate le paghe, il premio di congedamento, le assicurazioni sociali.

Per gli obblighi della leva sono previste speciali facilitazioni di viaggio.

La Marina procederà gradualmente, attraverso quattro scadenze temporali, ad uniformare a 12 mesi la ferma militare di leva. Viene disciplinata la decorrenza della promozione al grado di sergente della Marina militare dei sottocapi diplomati e laureati. E qui può inserirsi il congiunto esame del disegno di legge n.73 già citato all'inizio.

Si prevede l'esenzione di accertamento per edifici ed infrastrutture della Marina militare da realizzarsi su terreni del demanio nelle sedi di La Spezia, Taranto e La Maddalena.

Sull'attuazione del programma riferisce il Ministro della difesa con una relazione allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge, il Ministro della difesa deve presentare al Parlamento un programma di potenziamento ed ammodernamento delle infrastrutture (alloggi, mense, cucine, tempo libero, sport).

Una relazione sull'attuazione del programma, predisposta dal Ministro della difesa, viene allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

I militari di leva, all'atto della incorporazione, riceveranno una pubblicazione, preparata dal Ministro della difesa, contenente il testo della Costituzione, le norme sui principi della disciplina militare, il regolamento sulla rappresentanza militare e sulla disciplina, le principali disposizioni che riguardano la vita militare.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro della difesa, d'intesa con gli altri Ministeri interessati, presenta al Parlamento la relazione sullo stato del personale di leva e in ferma di leva prolungata, unita alla già prevista relazione sullo stato della disciplina militare (articolo 24 della legge n. 382 del 1978).

Nella relazione devono essere illustrati lo stato dell'addestramento, gli interventi per calamità naturali, le iniziative di formazione professionale, lo stato della ferma di leva prolungata, le attività culturali e ricreative a favore dei militari di leva, le comunicazioni ed i progetti relativi alle qualifiche professionali ed alle specializzazioni acquisite durante la ferma di leva prolungata, le notizie relative al conferimento dei posti disponibili nelle categorie dei ruoli delle lavorazioni e dei

servizi generali delle maestranze del Ministero della difesa ed ai posti di impiego civile conferiti ai volontari congedati senza demerito.

L'onere di spesa previsto assomma a 116 miliardi e 595 milioni di lire complessivamente per gli anni 1984, 1985, 1986. Le previsioni non potranno subire variazioni in aumento superiori al tasso di inflazione programmato.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questo è il quadro della nuova disciplina della leva quale emerge dalla illustrazione del disegno di legge n. 891. Immagino che l'accurato e sereno esame degli articoli potrà precisare una procedura o migliorare una disposizione, ma non altererà il quadro nella sua impostazione fondamentale e nelle sue articolazioni significative.

Per una corretta e diffusa comprensione ed attuazione delle varie norme di legge è indispensabile che il cittadino e la Pubblica amministrazione siano dotati al più presto degli strumenti regolamentari necessari (regolamento di esecuzione e testo unico delle leggi sul reclutamento). Potrebbe essere opportuno inoltre un articolo finale che impegni il Governo a provvedere in tal senso.

Il Regolamento vigente, che viene applicato per quanto possibile, fu approvato con regio decreto 6 giugno 1940, n. 1481 (parte I) e con regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133 (parte II), relativo al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329. Il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 «Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica» e la legge 31 maggio 1975, n. 191 «Nuove norme per il servizio di leva» non hanno avuto un regolamento di esecuzione.

Una buona legge si giudica dai risultati che ottiene. Le buone intenzioni che ispirano una legge rispondono ai problemi pratici con motivazioni di equità e di civilizzazione. È questo è particolarmente importante per le leggi che riguardano la leva militare. Io non mi concederò richiami letterari sulla vita militare. C'è sempre stata una derivazione civile del servizio militare. La qualità ed il livello del servizio militare dipendono dalla qualità e dal livello della vita sociale e politica.

A questa dipendenza si deve l'attenzione alle ragioni economiche e familiari nella disciplina delle esenzioni e la giusta considerazione del rapporto società - famiglia - Forze armate. Da questo rapporto può derivare una alterazione delle finalità proprie della leva. La difesa della patria si fonda sulla coscienza morale, sulla consapevolezza politica e sulla capacità tecnica ed operativa. Solo la convinzione dell'uso capace ed efficace degli strumenti e delle tecniche della difesa rendono la difesa credibile e meritevole di spesa.

Quanto poi al rapporto tra difesa e sicurezza ed alle questioni etico-politiche che l'evoluzione degli strumenti militari pone alla coscienza ed all'intelligenza contemporanee, il relatore ritiene di non caricarle sul disegno di legge in esame, certo che non mancheranno in futuro le occasioni opportune per far bene ogni cosa a tempo debito.

BOLDRINI. Data l'ampiezza dell'esposizione del senatore Butini, proporrei di rinviare l'apertura della discussione generale affinché si

possa riflettere sulla relazione e prenderne concretamente visione. Essa ha affrontato sia problemi specifici che questioni attinenti all'assetto generale del disegno di legge, e su questi noi dobbiamo riflettere anche per avere un quadro di riferimento più serio e responsabile di questo importante argomento.

Pertanto, signor Presidente, chiedo che l'inizio della discussione generale sia rinviato alla prossima settimana.

FALLUCCHI. Mi associo alla proposta del senatore Boldrini di rinviare la discussione congiunta di questi disegni di legge alla prossima seduta.

FINESTRA. Concordo con la richiesta avanzata dal senatore Boldrini.

BOZZELLO VEROLE. Anche io concordo con la richiesta di rinvio.

FALLUCCHI. Vorrei a questo punto avanzare una richiesta. Proporrei la costituzione immediata del Comitato ristretto. Dato che la relazione del senatore Butini ha aperto vaste problematiche sul disegno di legge oggi in discussione, ritengo inoltre che sia opportuno l'immediato inizio dei lavori da parte del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Anch'io avevo intenzione di proporre la costituzione del Comitato ristretto prima dell'avvio della discussione generale, però mi sembra che l'opinione espressa dall'Ufficio di Presidente sia stata in senso contrario.

GIACCHÈ. L'Ufficio di Presidenza aveva espresso parere contrario perchè si era posto il problema se procedere immediatamente all'insediamento ed ai lavori del Comitato ristretto o se procedere prima alla discussione generale. Non si esclude che la Commissione possa decidere diversamente.

L'orientamento dell'Ufficio di Presidenza era di verificare l'effettiva portata delle considerazioni fatte sul disegno di legge, soprattutto dopo l'ampia relazione del senatore Butini. In via teorica si potrebbe escludere la necessità della costituzione del Comitato ristretto se le osservazioni della Commissione vertessero soltanto sulla opportunità di modificare alcuni articoli; in questo caso sarebbe sufficiente un esame in sede di Commissione e la nomina del Comitato ristretto sarebbe superflua.

Se viceversa dal dibattito in Commissione emergesse una rimessa in discussione più generale del disegno di legge, si renderebbe necessario un esame più attento ed approfondito. In questo caso il Comitato ristretto avrebbe una ragione d'essere. Dato che ritengo impossibile poter dare un giudizio di questo tipo prima dell'apertura della discussione generale, credo sia opportuno rimandare l'inizio dei lavori del Comitato ristretto.

MILANI Eliseo. Anche io voglio richiamarmi alla discussione svolta in sede di Ufficio di Presidenza. In quella sede io avevo fatto una

dichiarazione a mio parere abbastanza impegnativa. Ho precisato di avere delle riserve di fondo su questo provvedimento ed ho dichiarato che avrei espresso queste riserve in sede di discussione generale, anche se con la semplice presentazione di emendamenti «di bandiera». Quindi, anche io mi sono dichiarato favorevole a procedere come era stato proposto: nominare il Comitato ristretto e successivamente passare alla discussione generale. Non vi è stata però concordanza e non tutti i Gruppi si sono impegnati in questo senso. Se ben ricordo anche il senatore Giust ha affermato la necessità di procedere preventivamente alla discussione generale per avere uno scambio di idee. Considerando che i lavori del Comitato ristretto potevano rappresentare il rallentamento di un *iter* che auspico sia il più rapido possibile, anche io avevo convenuto sulla necessità di svolgere preventivamente la discussione generale e procedere, soltanto eventualmente e se necessario, ai lavori del Comitato ristretto. Questo per evitare inutili duplicazioni della discussione, di cui si è già parlato.

D'altra parte la relazione del senatore Butini, pur non proponendo modifiche sostanziali, è di ampio respiro e credo meriti la più attenta considerazione. Quindi propongo di procedere alla discussione generale, nominare successivamente il Comitato ristretto e procedere poi per i suoi lavori, evitando inutili rallentamenti dell'*iter* di questo provvedimento. Voglio evitare duplicazioni che si perderebbero in lungaggini inutili.

FALLUCCHI. Come al solito vi è la commedia degli equivoci: ho soltanto proposto di nominare la Sottocommissione e non di farla lavorare; mi pare ovvio - rispondendo ai senatori Giacchè e Milani - che la Sottocommissione non può lavorare se non sulla base di una discussione generale sul disegno di legge, dalla quale emergeranno gli eventuali contrasti e le eventuali difficoltà che appunto la Sottocommissione si farà carico di ricondurre ad unità.

Mi pare che questa mia proposta coincida con la vostra, e l'anticipazione della nomina della Sottocommissione era finalizzata ad accorciare i tempi di lavoro.

PRESIDENTE. Credo che la osservazione del senatore Fallucchi sia conciliabile con quella dell'Ufficio di Presidenza; oggi possa mo in ogni caso dare una sorta di avvio alla Sottocommissione, che sarà composta da un membro per ogni Gruppo parlamentare oltre al relatore.

FINESTRA. Le norme sul servizio di leva contenute nella legge 891 sono in netta antitesi con il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati dal Gruppo del Movimento sociale-Destra nazionale che prevede la abolizione del servizio di leva e la istituzione del servizio militare volontario. Ho fatto questa premessa per spiegare la difficoltà della mia posizione, dato che il disegno di legge in discussione ribalta completamente l'impostazione del mio Gruppo. Confermo che sono aperto alla discussione ed alla critica perchè vorrei tentare di migliorare il disegno di legge n. 891.

Sono d'accordo con la proposta di costituire una Sottocommissione che possa esaminare il provvedimento articolo per articolo.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Al di là di quello che sarà il risultato della discussione generale, dobbiamo discutere ben tre disegni di legge che vanno integrati; esprimo quindi opinione favorevole alla costituzione di una Sottocommissione proprio perchè vi sono alcuni problemi tecnici che vanno approfonditi, cosa che può essere più agevolmente fatta in quella sede.

PRESIDENTE. Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta. Resta, inoltre, convenuto che viene costituito sin d'ora un Comitato ristretto per l'esame dell'articolato dei 3 provvedimenti; di esso fanno parte, oltre al relatore, un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare. L'inizio dei lavori del Comitato avrà luogo al termine della discussione generale.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare» (820),
d'iniziativa del senatore Fallucchi ed altri senatori
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame del disegno di legge: «Reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare» d'iniziativa dei senatori Fallucchi, Butini, Boldrini, Bozzello Verole, Pastorino, Parrino, Giacchè, Ferrara Maurizio, Milani Eliseo, Buffoni, Finestra, Giust e Saporito.

Comunico che la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario al disegno di legge, in quanto nel testo manca qualsiasi indicazione circa la copertura degli oneri finanziari previsti al terzo comma dell'articolo 2.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Prenderò contatti con gli organi tecnici dei Ministeri del tesoro, delle finanze e del bilancio, nonché del Ministero della difesa, per individuare l'onere finanziario relativo al provvedimento. Devo dire che trovo un po' strana la posizione della quinta Commissione che - data la presenza di un rappresentante del Governo - avrebbe potuto essa stessa in quella sede indicare la via per quantificare e reperire le risorse finanziarie che peraltro dovrebbero risultare abbastanza modeste.

Prendo comunque atto del parere della Commissione bilancio e mi riservo di comunicare i risultati che otterrò da questi contatti ai fini di una nuova iscrizione all'ordine del giorno del provvedimento.

PRESIDENTE. Prendendo atto del parere della 5^a Commissione permanente, l'ulteriore discussione viene rinviata ad altra seduta. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 11,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO